

Appendice integrativa – Schema/programma/standard: Dichiarazione di Conformità e Comunicazione Annuale – Articoli 19 e 26 Reg. (UE) 573/2024

Edizione: 02/2025

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per le attività di verifica e le modalità che devono seguire gli interessati per chiedere e ottenere la verifica sullo schema Verifica della Dichiarazione di Conformità e della Comunicazione Annuale di cui agli Articoli 19 e 26 del Regolamento (UE) 573/2024, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per la validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni e per la certificazione della gestione di informazioni dichiarate in asserzioni.

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per la:

- Verifica della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 19, paragrafo 3,
- Verifica della comunicazione annuale di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 573/2024.

CAPITOLO 2 – SCHEMA/PROGRAMMA/STANDARD DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e sue successive modifiche ed integrazioni (Direttiva EuETS).
- Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n.47, Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2067/2018 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento (EU) n. 573/2024 del parlamento Europeo e del consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione del 4 settembre 2024 che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione.
- EA-6/03: EA Guidance for Recognition of Verification Bodies under EU ETS Directive.
- UNI EN ISO 14065 - Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali.
- UNI ISO 14066 - Gas a effetto serra - Requisiti di competenza per validatori e verificatori di gas a effetto serra.
- IAF MD 6 - IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065.

CAPITOLO 3 - CONTRATTO

3.1

RINA predispone l'offerta sulla base delle seguenti informazioni/documenti:

- Verifica della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 19, par. 3, del Reg. (UE) n. 573/2024:
 - nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
 - nome e indirizzo del cliente;
 - ubicazione del sito coinvolto;

- le dichiarazioni di conformità;
- un elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica;
- la dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica delle apparecchiature nell'Unione; e
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.
- Verifica della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 26, par.8, del Reg. (UE) n. 573/2024:
 - nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
 - nome e indirizzo del cliente;
 - ubicazione del sito coinvolto; e
 - tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

3.2

Il contratto stipulato tra RINA e l'organizzazione comprende:

- l'esame documentale dei documenti dell'organizzazione;
- la raccolta di evidenze oggettive sufficienti su dati/informazioni originali, assicurandone la tracciabilità attraverso il processo di gestione dei dati / informazioni, ulteriori analisi e calcoli; l'identificazione degli errori e considerazione della loro rilevanza; la valutazione della conformità ai requisiti (anche a mezzo verifiche in campo per visita/valutazione sul sito e interviste telefoniche o da remoto).

CAPITOLO 4 – PIANIFICAZIONE

4.1

Unitamente alla richiesta di validazione/verifica, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

- Verifica della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 19, par. 3, del Reg. (UE) n. 573/2024:
 - le dichiarazioni di conformità;
 - un elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica che riporti le seguenti informazioni:
 - i. le informazioni del modello;
 - ii. il numero di unità per modello;
 - iii. l'individuazione del tipo di idrofluorocarburi contenuto in ciascun modello;
 - iv. il quantitativo di idrofluorocarburi in ciascuna unità arrotondato al grammo più vicino;
 - v. la quantità totale di idrofluorocarburi in chilogrammi o in tonnellate di CO₂equivalente;
 - la dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica delle apparecchiature nell'Unione;
 - se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione:
 - i. una bolla di consegna o una fattura,
 - ii. nonché una dichiarazione dell'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 573/2024.
 - la relazione di verifica dell'anno precedente;
 - qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.
- Verifica della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 26, par.8, del Reg. (UE) n. 573/2024:
 - la comunicazione annuale predisposta strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione;
 - Le procedure di garanzia della qualità dei dati;
 - fogli di calcolo con formule visibili a supporto dei dati inseriti;
 - la comunicazione dell'anno precedente;
 - qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

CAPITOLO 5 – ESECUZIONE

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri della verifica concordata.

Dopo l'esame della documentazione, il team identifica gli ulteriori argomenti e aspetti (evidenze oggettive) che devono essere approfonditi con l'organizzazione.

Verifica dei processi

Il processo richiede normalmente una visita sul sito in funzione della natura degli approfondimenti necessari.

La visita sul sito on site consiste in:

- un esame del flusso d'informazioni che hanno generato i dati riportati;
- interviste al personale coinvolto;
- un controllo incrociato tra le informazioni fornite nella comunicazione ed i dati provenienti da altre fonti;
- un esame dei calcoli e delle assunzioni fatte.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo, con l'organizzazione e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima

Rapporto Interno di Verifica

Durante tutto il processo di verifica RINA registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Verifica.

Gli eventuali rilievi di verifica sono registrati nella sezione denominata "Gestione dei rilievi" e sono classificate secondo le definizioni di seguito riportate:

- «inesattezza», omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati;
- «inesattezza rilevante», inesattezza che, a giudizio di RINA, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza;
- «non conformità», la comunicazione non soddisfa i criteri/requisiti definiti nel Regolamento (UE) 573/2024 e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2195;
- «raccomandazione», raccomandazione per il miglioramento.

Il Rapporto Interno di Verifica contiene:

- i risultati delle attività di verifica svolte;
- i risultati della Revisione Tecnica Indipendente alla documentazione interna di verifica.

RINA, normalmente non consegna il Rapporto Interno di Verifica all'organizzazione, a meno che quest'ultima non ne faccia esplicita richiesta. In presenza di rilievi la sola sezione dedicata viene consegnata all'organizzazione in modo che possa provvedere alla loro gestione.

CAPITOLO 6 – REVISIONE INDIPENDENTE E DECISIONE

Il Rapporto Interno di Verifica è soggetto ad una Revisione Tecnica Indipendente per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità ai criteri/requisiti concordati, che le procedure per le attività di verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il responsabile della Revisione Tecnica Indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica con ragionevole certezza.

Una volta che il processo di verifica è stato completato è emessa un rapporto di verifica in linea coi criteri/requisiti di verifica dello schema concordato.

RINA inoltra il Rapporto di Verifica all'organizzazione.

CAPITOLO 7 – REVISIONE E REVOCA

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni e per la certificazione della gestione di informazioni dichiarate in asserzioni.

CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni e per la certificazione della gestione di informazioni dichiarate in asserzioni.